

N. 58.397 DI REPERTORIO

N. 8.527 DI RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di aprile

30 aprile 2026,

alle ore 18,10 (ore diciotto e minuti dieci).

In Legnano, nel mio studio in via Nino Bixio n. 7.

Avanti a me Dottor VITTORIO ZAMBON Notaio residente in Legnano ed iscritto al ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Milano, è personalmente comparso il signor:

- D'AGOSTINO SPEZIALI GIUSEPPE nato a Sant'Ilario dello Ionio il 15 maggio 1952 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Busto Arsizio, Piazzale Solaro n. 3, il quale interviene a questo atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata

"AMICI DI ROSSELLA"

con sede in Busto Arsizio, Piazzale Solaro n. 3, (codice fiscale - 90037990125).

Detto Comparsante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta associazione, riunita in questo luogo, giorno ed ora, in prima convocazione a seguito di regolare avviso recapitato a mezzo di raccomandata mano ai soci ed ai membri del Consiglio Direttivo in data 22 aprile 2026 a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dal vi-

gente statuto associativo, per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno di cui infra.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza a seguito di designazione unanime degli intervenuti ed ai sensi dell'articolo 9 - comma secondo - del vigente statuto associativo, lo stesso Comparente, il quale, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il presente verbale; dopo di che, fa constatare e dichiara:

- che la presente assemblea é validamente costituita in prima convocazione a seguito del sopra richiamato avviso, essendo presenti - in proprio o per delega - tutti i 10 (dieci) associati, come risulta da elenco nominativo degli associati che si conserva agli atti dell'associazione e che verrà trascritto sul Libro Verbali Assemblee, elenco che, previa sottoscrizione del Comparente con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

- che sono presenti, oltre ad esso Comparente, nella suindicata veste di Presidente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri signori PELLEGATTA LAURA, SANTONI MANNI ELENA, REINA VALTER, MAIMONE BARONELLO RITA e PONTI MARIA GRAZIA;

- che pertanto la presente assemblea risulta validamente costituita a seguito del surrichiamato avviso di convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento statuto associativo alla luce delle osservazioni e integrazioni richieste dal RUNTS con comunicazione via PEC del giorno 11 marzo 2026 e migliore ridefinizione degli scopi associativi.

Passandosi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che in previsione dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore), l'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del giorno 27 ottobre 2020, di cui al verbale ricevuto in pari data al numero 410.903/93.838 di repertorio dal Notaio Pietro Sormani di Milano, registrato a Milano _ Direzione Provinciale I - in data 3 novembre 2020 al numero 76609 - Serie 1T - ha deliberato di adottare un nuovo testo di statuto sociale per adeguamento alle disposizioni portate dal suddetto decreto legislativo, statuto che è stato quindi sottoposto al vaglio del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore con istanza presentata dall'Associazione in data 9 marzo 2026 al fine di poter ottenere l'iscrizione nel suddetto Registro, senza peraltro far richiesta di acquisizione della personalità giuridica, intendendo l'Associazione rimanere nella attuale forma di associazione non riconosciuta; ad esito della conseguente istruttoria, il RUNTS della Provincia di Varese ha inviato all'Associazione tramite PEC del giorno 11 marzo 2026 una comunicazione con la quale sono stati eccepiti diversi

rilievi in merito ad alcuni articoli dello statuto, con contestuale richiesta di provvedere alla modifica, integrazione o soppressione di quelle parti non ritenute compatibili con la normativa in materia di Enti del Terzo Settore. Alla luce di tali presupposti, il Presidente comunica pertanto che, pur intendendo l'Associazione continuare a mantenere in linea di massima la natura di associazione non riconosciuta, intende tuttavia proseguire l'iter per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e pertanto si è reso necessario convocare una nuova assemblea straordinaria per adeguare gli articoli cassati a seguito dei rilievi sollevati dall'Ufficio suddetto in sede di istruttoria, ed adeguare a tutti gli effetti lo statuto associativo approvato in occasione della precedente assemblea straordinaria alle norme previste dal Decreto Legislativo 117/2017. In particolare, il Presidente evidenzia come sia necessario modificare i seguenti articoli dello statuto associativo:

l'articolo 3 relativo agli scopi dell'Associazione, inserendo il riferimento alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 e provvedendo nel contempo a meglio ridefinire anche gli scopi dell'Associazione;

l'articolo 9 relativo all'assemblea, cassato in più punti, sia per quanto concerne le modalità di intervento, che per quanto concerne le competenze inderogabili della stessa ed infine per

quanto attiene ai quorum costitutivi e deliberativi;

l'articolo 10 relativo al Consiglio Direttivo, sopprimendo qualsiasi riferimento all'istituto della cooptazione, non ritenuto in linea con le previsioni di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 117/2017, ed infine

gli articoli 14, 15 e 16 relativi al patrimonio dell'Associazione ed in particolare alla sua devoluzione in occasione dello scioglimento della stessa.

Conclude quindi la propria esposizione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea,

udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

1) - Di approvare le modifiche al vigente testo di statuto dell'associazione, così come richiesto alla luce dei rilievi e delle osservazioni formulate dal RUNTS - Provincia di Varese - in occasione dell'istruttoria per l'iscrizione dell'Associazione, riformulando fra l'altro anche in maniera più completa le finalità dell'Associazione, il tutto nel pieno rispetto della normativa specificamente dettata in materia dal D. Lgs. 117/2017, ed in particolare:

1A) - di riformulare l'articolo 3 relativo agli scopi dell'Associazione come segue:

"Articolo 3 - Scopo

L'Associazione opera nel territorio della Regione Lombardia, non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali previste dall'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, in particolare con riferimento ad interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, successive modificazioni ed integrazioni, svolgendo la propria attività nel settore della beneficenza indiretta con lo scopo precipuo di supportare, promuovere e sostenere la Struttura Complessa di Cure Palliative ed Hospice dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona nonché di altre analoghe Strutture della Provincia di Varese e limitrofe, ponendo in essere, laddove necessario, apposite convenzioni con gli Enti preposti.

In particolare si prefigge di supportare il progetto Hospice, l'ospedalizzazione domiciliare, nonché qualsiasi iniziativa finalizzata ad aiutare la famiglia ed il paziente affetto da una malattia inguaribile.

L'Associazione opera in unità di intenti con la Struttura Complessa di Cure Palliative ed Hospice della ASST Valle Olona ed ha per obiettivi principali:

- contribuire a lenire le sofferenze fisiche e psichiche degli

ammalati affetti da patologia neoplastica in fase avanzata o da altre malattie inguaribili;

- offrire un sostegno finalizzato all'accompagnamento verso una morte serena e dignitosa;

- consentire loro di vivere una vita dignitosa nell'assistenza continua e attenta fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e con la propria famiglia;

- aiutare le famiglie ad accogliere ed assistere fino all'ultimo i propri cari;

- garantire un appoggio ai familiari anche dopo il decesso attraverso un supporto al lutto;

- promuovere e sviluppare, in via accessoria, la cultura delle cure palliative con ogni mezzo ritenuto idoneo;

- collaborare, se ritenuto opportuno, con altre associazioni in particolare di volontariato.

Gli specifici programmi di intervento saranno determinati dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi enunciati nel presente statuto. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle direttamente connesse.

L'Associazione opera attraverso volontari, ma può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le proprie attività.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Associazioni private ai sensi delle norme vigenti in materia e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie."

1B) - di riformulare l'articolo 9 dello statuto associativo relativo all'assemblea come segue:

"Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea, costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti, è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; in caso di scioglimento l'assemblea delibera altresì in merito alla devoluzione del patrimonio nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, il tutto come peraltro meglio precisato all'articolo 16 del presente statuto;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60

(sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, raccomandata a mano o email, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea elegge un Presidente. Il Presidente nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, dirigere e moderare l'assemblea. Spetta al Segretario la redazione del verbale delle deliberazioni.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante video-conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro

consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nello stesso momento, ver-

ranno nominati uno o più liquidatori.

Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Hanno diritto di intervento all'assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati ed in regola con la quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto."

1C) - di riformulare l'articolo 10 dello statuto associativo relativo al Consiglio Direttivo come segue:

"Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente indicativamente ogni trimestre e comunque ogni qualvolta egli lo ri-

tenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, a mezzo lettera o messaggio di posta elettronica, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente almeno la metà dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle

adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia stabilita dallo statuto o dalla Legge. In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) provvedere all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione a socio della persona che ha presentato domanda scritta;
- c) eleggere fra i propri membri a maggioranza semplice il presidente, il vicepresidente e il segretario;
- d) determinare l'ammontare della quota associativa annuale, nonché i metodi e i termini per il suo versamento;
- e) predisporre il progetto di bilancio preventivo e di programmazione annuale, nonché il progetto di bilancio consuntivo e la relazione dell'attività svolta dall'associazione, da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) deliberare l'adesione ad organismi ed in genere, sulle iniziative mirate all'attuazione degli scopi e delle attività dell'associazione;

g) deliberare a maggioranza assoluta l'esclusione del socio censurabile per gravi motivi morali e disciplinari;

h) deliberare l'eventuale assunzione di personale dipendente, o l'attribuzione di incarichi professionali, stabilendone la retribuzione per le varie attività;

i) delegare persone all'uopo indicate, alla gestione di somme di denaro preventivamente prestabilite dallo stesso;

l) deliberare l'acquisizione di dotazioni strumentali utili alle varie attività;

m) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

n) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

o) deliberare la convocazione dell'assemblea;

p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi

membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione."

1D) - di riformulare gli articoli 14, 15 e 16 relativi al patrimonio dell'Associazione ed alla devoluzione dello stesso in occasione dello scioglimento dell'Associazione come segue:

"Articolo 14 Patrimonio ed entrate dell'Associazione"

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali donazioni, lasciti ed eredità devolute all'Associazione;
- contributi di privati.

Detto patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in perfetta ottemperanza al disposto dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 117/2017.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- proventi derivanti da organizzazione di manifestazioni, incontri od eventi correlati agli scopi dell'Associazione;
- sovvenzioni, erogazioni o contributi pubblici o privati;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali, a mero titolo esemplificativo, fondi pervenuti a fronte di raccolte pubbliche occasionali o contributi ed erogazioni straordinarie a favore dell'Associazione."

"Articolo 15 - Utili di gestione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto in perfetta ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 8 - comma secondo - del D. Lgs. 117/2017."

"Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla

Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore."

2) - Di dare mandato all'Organo Amministrativo affinché abbia a far constare nei confronti di chiunque, nonché nei confronti di qualsiasi Ufficio pubblico o privato, di quanto sopra deliberato.

3) - Di dare altresì mandato al Presidente dell'odierna assemblea affinché abbia ad apportare alla delibera di cui sopra, nonché all'allegato testo di statuto dell'Associazione, tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalla competente autorità ai fini del deposito ed iscrizione del presente atto a' sensi di legge nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il presente testo di deliberazione viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità per appello nominativo da tutti gli associati presenti.

Il Comparente dà atto infine che, a seguito di quanto sopra deliberato, il testo di statuto associativo, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, previa sottoscrizione dello stesso Comparente con me Notaio, si allega a questo atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è

tolta alle ore 19,00 (ore diciannove).

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale ho dato lettura al Comparente che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrive alle ore 19,05 (ore diciannove e minuti cinque).

Consta di cinque fogli dattiloscritti da mani fide e completati da me a mano per intere diciotto pagine e la diciannovesima fin qui.

Firmato: D'AGOSTINO SPEZIALI GIUSEPPE

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

Attestato "A" al n. 58.397 / 0.527 di
Reperibilità -

ELENCO SOCI

PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DI ROSSELLA"

con sede in Busto Arsizio, Piazzale Solaro n. 3, (codice fiscale - 90037990125)

del giorno 30 aprile 2026 portando il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento statuto associativo alla luce delle osservazioni e integrazioni richieste dal RUNTS con comunicazione via PEC del giorno 11 marzo 2026 e migliore ridefinizione degli scopi associativi.

• REINA VALTER	presente in proprio
• PELLEGRINA LAURA	presente in proprio
• D'AGOSTINO SPEZIALI GIUSEPPE	presente in proprio
• SANTONI MANNI ELENA	presente in proprio
• BALLARATI PAOLA	presente per delega • LUARDI MARINELLA
• MAIMONE BARONELLO RITA	presente in proprio
• LUARDI MARINELLA	presente in proprio
• MERLO LAURA	presente per delega • LUARDI MARINELLA
• BORGHI ANNALISA	presente per delega • LUARDI MARINELLA
• BONI MARIA GRAZIA	presente in proprio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Agostino Menali

Firmato: D'AGOSTINO SPEZIALI GIUSEPPE
Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

ALLEGATO "B" al N. 58.397/8.527 di repertorio

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "AMICI DI ROSSELLA"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) un'Associazione denominata:

"AMICI DI ROSSELLA"

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla denominazione sopra indicata dovrà essere aggiunto l'acronimo "E.T.S." ovvero Ente del Terzo Settore, con il quale assumerà la denominazione in forma completa di "AMICI DI ROSSELLA E.T.S.".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione, nell'ambito del più vasto genere delle Associazioni disciplinato dal Codice Civile, e dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dalle norme collegate.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né avanzi di amministrazione, sotto qualsiasi forma.

L'Associazione, qualora ne ricorrano i presupposti, ha l'obbligo di usare nella propria denominazione ed atti rivolti al pubblico, l'acronimo

E.T.S. o Ente del Terzo Settore.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può:

- aderire - accettandone gli Statuti e i Regolamenti - a FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa e Volontaria) e/o ad altre Federazioni Nazionali e/o Territoriali che tutelino gli Enti del Terzo Settore;
- aderire ad organismi diversi (come Enti pubblici, Consorzi, Società, Associazioni e simili) che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Associazione stessa;
- utilizzare servizi e prestazioni offerti da tali organismi;
- gestire direttamente presidi e strutture sanitarie e/o assistenziali o presidi culturali o presidi ricreativi, esclusivamente nelle forme e modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Busto Arsizio (VA), Piazzale Solaro n. 3, presso l'Azienda Ospedaliera ASST, Azienda Socio Sanitaria territoriale della Valle Olona, presidio Ospedaliero di Busto Arsizio. L'Assemblea potrà trasferire la sede associativa o istituire, trasferire o sopprimere eventuali sedi secondarie.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione opera nel territorio della Regione Lombardia, non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse gene-

rale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali previste dall'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, in particolare con riferimento ad interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, successive modificazioni ed integrazioni, svolgendo la propria attività nel settore della beneficenza indiretta con lo scopo precipuo di supportare, promuovere e sostenere la Struttura Complessa di Cure Palliative ed Hospice dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona nonché di altre analoghe Strutture della Provincia di Varese e limitrofe, ponendo in essere, laddove necessario, apposite convenzioni con gli Enti preposti.

In particolare si prefigge di supportare il progetto Hospice, l'ospedalizzazione domiciliare, nonché qualsiasi iniziativa finalizzata ad aiutare la famiglia ed il paziente affetto da una malattia inguaribile.

L'Associazione opera in unità di intenti con la Struttura Complessa di Cure Palliative ed Hospice della ASST Valle Olona ed ha per obiettivi principali:

- contribuire a lenire le sofferenze fisiche e psichiche degli ammalati affetti da patologia neoplastica in fase avanzata o da altre malattie inguaribili;
- offrire un sostegno finalizzato all'accompagnamento verso

una morte serena e dignitosa;

- consentire loro di vivere una vita dignitosa nell'assistenza continua e attenta fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e con la propria famiglia;
- aiutare le famiglie ad accogliere ed assistere fino all'ultimo i propri cari;
- garantire un appoggio ai familiari anche dopo il decesso attraverso un supporto al lutto;
- promuovere e sviluppare, in via accessoria, la cultura delle cure palliative con ogni mezzo ritenuto idoneo;
- collaborare, se ritenuto opportuno, con altre associazioni in particolare di volontariato.

Gli specifici programmi di intervento saranno determinati dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi enunciati nel presente statuto. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle direttamente connesse.

L'Associazione opera attraverso volontari, ma può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le proprie attività.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e

strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Associazioni private ai sensi delle norme vigenti in materia e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ASSOCIATI - NORME DI AMMISSIONE - CATEGORIE - DECADENZA

Articolo 5 - Associati - Domicilio

5.1 Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi.

L'ammissione degli Associati è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti e con giudizio inappellabile.

In caso di accoglimento della domanda l'Associato sarà tenuto

al versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.2 Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 6 Categorie di Associati - Diritti e Doveri

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:

a) FONDATORI: le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.

b) ORDINARI: le persone fisiche e/o giuridiche in regola con il versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) ONORARI: le persone fisiche e/o giuridiche che, anche senza versamento della quota annuale, sono ritenute, dal Consiglio Direttivo, in grado di dare all'associazione un contributo di opera o di prestigio nel promuovere il perseguimento dello scopo associativo;

d) BENEMERITI: le persone fisiche e/o giuridiche alle quali il Consiglio Direttivo attribuisca tale titolo in riconoscimento del contributo dato all'associazione anche con donazioni e altre liberalità.

Articolo 7 - Decadenza

7.1 La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:

a morte dell'associato

b dimissioni dell'Associato

c recesso dell'Associato, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno tre mesi; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno;

d esclusione dell'Associato deliberata dal Consiglio Direttivo a causa di

i) di morosità nel pagamento delle quote;

ii) violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto;

iii) attività o comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Associato non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

È esclusa la previsione di una partecipazione temporanea all'associazione.

Articolo 8 - Organi Dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore unico.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi eventuale rapporto di collaborazione retribuito con l'Associazione.

Tutti gli organi dell'Associazione sono rieleggibili.

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea, costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti, è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; in caso di scioglimento l'assemblea delibera altresì in merito alla devoluzione del patrimonio nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, il tutto come peraltro meglio precisato all'articolo 16 del presente statuto;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a

seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, raccomandata a mano o email, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea elegge un Presidente. Il Presidente nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, dirigere e moderare l'assemblea. Spetta al Se-

gretario la redazione del verbale delle deliberazioni.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante video-conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nello stesso momento, verranno nominati uno o più liquidatori.

Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Hanno diritto di intervento all'assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati ed in regola con la quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente indicativamente ogni trimestre e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, a mezzo lettera o messaggio di posta elettronica, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente almeno la metà dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia stabilita dallo statuto o dalla Legge. In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) provvedere all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione a socio della persona che ha presentato domanda scritta;
- c) eleggere fra i propri membri a maggioranza semplice il

presidente, il vicepresidente e il segretario;

d) determinare l'ammontare della quota associativa annuale, nonché i metodi e i termini per il suo versamento;

e) predisporre il progetto di bilancio preventivo e di programmazione annuale, nonché il progetto di bilancio consuntivo e la relazione dell'attività svolta dall'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) deliberare l'adesione ad organismi ed in genere, sulle iniziative mirate all'attuazione degli scopi e delle attività dell'associazione;

g) deliberare a maggioranza assoluta l'esclusione del socio censurabile per gravi motivi morali e disciplinari;

h) deliberare l'eventuale assunzione di personale dipendente, o l'attribuzione di incarichi professionali, stabilendone la retribuzione per le varie attività;

i) delegare persone all'uopo indicate, alla gestione di somme di denaro preventivamente prestabilite dallo stesso;

l) deliberare l'acquisizione di dotazioni strumentali utili alle varie attività;

m) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

n) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

o) deliberare la convocazione dell'assemblea;

p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 11 - Presidente - Rappresentanza Dell'Associazione

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati (se nominati) nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12 - Vicepresidente - Segretario

In caso di assenza o impedimento, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha il compito di:

- Verbalizzare e provvedere alla tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco degli Associati, verificando ed eventualmente sollecitando il versamento delle quote;
- Predisporre, compilare e conservare ogni altro libro e scrittura richiesti dalla legge;
- Custodire l'archivio.

Il Segretario inoltre cura la contabilità e può avvalersi, previa autorizzazione del Consiglio, della collaborazione di esperti esterni all'Associazione.

Articolo 13 - Esercizi Sociali

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Revisore, se nominato.

Il bilancio annuale e le relazioni allegate devono essere presentate all'Assemblea degli Associati per l'approvazione e devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a di-

sposizione degli Associati.

Articolo 14 Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali donazioni, lasciti ed eredità devolute all'Associazione;
- contributi di privati.

Detto patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in perfetta ottemperanza al disposto dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 117/2017.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- proventi derivanti da organizzazione di manifestazioni, incontri od eventi correlati agli scopi dell'Associazione;
- sovvenzioni, erogazioni o contributi pubblici o privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali, a mero titolo esemplificativo, fondi pervenuti a fronte di raccolte pubbliche occasionali o contributi ed erogazioni straordinarie a favore dell'Associazione.

Articolo 15 - Utili di gestione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto in perfetta ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 8 - comma secondo - del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto

valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni e degli Enti del Terzo Settore.

Articolo 18 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie, nessuna esclusa e con il solo limite di cui all'art. 806 c.p.c, che dovessero insorgere in relazione al Presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Arbitro Unico da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

L'arbitro unico giudicherà in via rituale, secondo diritto e l'arbitrato avrà sede in Busto Arsizio.

Articolo 19 - Organo Di Controllo

L'Associazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di cui al DPR 361/2000 nomina un organo di controllo anche monocratico.

Con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 22 del D.Lgs 117/2017, la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, sarà obbligatoria al verificarsi dei presupposti di legge di cui all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione procede alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organo di Controllo, e se nominati decadono dall'ufficio,

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea Ordinaria procederà alla nomina di un nuovo componente dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale a cura dello stesso, verbale che deve essere trascritto nel proprio Libro Obbligatorio.

Legnano, lì 30 aprile 2026.

Firmato: D'AGOSTINO SPEZIALI GIUSEPPE

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

Io sottoscritto Dottor VITTORIO ZAMBON Notaio residente in Legnano ed iscritto al ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Milano certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 22 - ventidue - febbraio 2029 - duemilaventinove -, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge.
Legnano, via Nino Bixio n. 7, lì otto maggio duemilaventisei.
File firmato digitalmente dal notaio Vittorio Zambon